

CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO

IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351 (di seguito definito "committente") affida a COME - COMUNICAZIONE, EDITORIA & MEDIA S.R.L. (Corso d'Italia n. 97 - 00198 Roma, C.F./P.Iva C.F. 17804311003 (di seguito definito "affidatario") un servizio di abbonamento annuale ai notiziari DIRE Emilia-Romagna tramite n. 4 accont di consultazione personali e riservati (Codice CPV 79820000-8 - Servizi connessi alla stampa).

ART. 2 - ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

L'affidatario eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto (art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023).

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei tempi indicati e delle prescrizioni previste dal Bando Consip "Servizi - Abilitazione Consip S.p.A. - Bando Consip Servizi - Settore Merceologico "Servizi di informazione comunicazione e marketing" - Categoria 3 "Rassegna Stampa" - Codice CPV n. 79820000-8 "Servizi connessi alla stampa" e dal presente contratto.

Inoltre, la fornitura dovrà avvenire con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, sia generali che relative alla specifica categoria di fornitura.

L'affidatario dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite da propri dipendenti o collaboratori, operando nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge e di contratto sotto il profilo retributivo, assicurativo e previdenziale e garantisce in ogni tempo contro ogni e qualsiasi pretesa dei propri addetti e collaboratori, dipendente o connessa allo svolgimento di dette prestazioni.

Durante l'esecuzione della fornitura, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sugli esiti della fornitura dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del committente.

L'affidamento sarà soggetto a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

Il committente sarà esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento dell'affidamento. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto, si intenderà dichiarato da parte dell'affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventi indipendenti dalla propria volontà e tali da interferire con la regolare e corretta fornitura dei servizi previsti dal presente contratto, quali scioperi dei propri o altrui dipendenti, guasti alle linee, guasti all'apparato ricevente, interruzioni dell'erogazione di energia elettrica *et similia*.

Il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15, D.Lgs. 36/2023 che è anche Responsabile del Procedimento ex artt. 4, 5, 6, L. 241/90 controllerà l'esecuzione del contratto.

E stata valutata l'eventuale sussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e, trattandosi di attività intellettuale, non ne sono stati riscontrati e pertanto non sarà necessario provvedere alla redazione del DUVRI (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008) e non sussistono costi per la sicurezza.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 5.300,00.

L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per la fornitura di cui all'art. 1, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva di legge dovuta - 4 %).

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

ART. 4 - DECORRENZA E TERMINE

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento) e avrà durata complessiva di n. 12 mesi.

ART. 5 - AFFIDAMENTO A TERZI E PREVALENTE ESECUZIONE

E' vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Pertanto, sarà da considerarsi nullo qualsiasi accordo in tal senso. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 6 - SUBAPPALTO

Salvo in sede di presentazione dell'offerta, l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti della fornitura, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'affidatario potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- l'indicazione delle parti che l'affidatario intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
- al subappaltore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
- la responsabilità dell'affidatario e del subaffidatario nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

ART. 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per il committente o per l'affidatario, questi ha diritto a una riduzione proporzionale dell'importo dell'affidamento, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite nel contratto o in un eventuale addendum allo stesso e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il committente potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'affidatario.

Il committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal committente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento dell'affidamento, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del committente, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate

al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'affidamento. Inoltre, l'affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal committente.

ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si richiama quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che l'affidamento proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'affidatario potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il committente si dovesse opporre, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell'affidamento, l'affidatario proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'affidamento entro il nuovo termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'affidatario per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente. Sull'istanza di proroga deciderà, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Responsabile Unico del Progetto.

L'affidatario non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'affidamento, per qualsiasi causa non imputabile al committente, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'affidatario del risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 9 - RISOLUZIONE

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il committente potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'affidatario di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, il committente potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione dell'affidamento sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il committente dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidamento dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, il committente risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

ART. 10 - RECESSO

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dal committente mediante formale comunicazione all'affidatario con un preavviso non inferiore a venti giorni. Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), il committente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

ART. 11 - CESSIONE CONTRATTO

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

ART. 12 - STIPULA, IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI CONTROVERSIE

La stipula del contratto d'appalto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Roma. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 13 - PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in più tranches. Ogni tranche verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rispettiva fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione, del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali, della positiva verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC) e di ogni altro eventuale documento di legge necessario. In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà rimetterla.

Un ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, potrà dar luogo all'addebito di relativi interessi di mora.

Inoltre, l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010".

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno essere intestate a: Comune di Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351, Codice Unico Ufficio IPA 3G5MNG

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- Codice identificativo di Gara (CIG),

L'indicazione nella Fattura Elettronica del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di Impegno di spesa e del Codice CIG è obbligatoria. Nel caso in cui uno dei suddetti dati non venga indicato,

la Fattura Elettronica sarà considerata incompleta e potrà essere respinta al mittente che dovrà procedere a correggerla/integrarla e ad inviarla nuovamente.

Nella Fattura Elettronica andrà indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti). Nel caso l'affidatario non sia soggetto allo Split Payment sarà indispensabile, al momento dell'invio tramite il Sistema di Intermediazione (SDI) della Fattura Elettronica, allegare apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante ove siano indicate le motivazioni normative a giustificazione dell'esigibilità immediata.

ART. 14 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO

Nel corso di validità del contratto e per l'intera durata dello stesso, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

ART. 15 - PROTOCOLLI D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

ART. 16 - PANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012), ossia che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. "*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che *"[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."*

ART. 17 - WHISTLEBLOWING

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing" (istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art.1, comma 51, L. 190/2012), espressione con la quale si fa riferimento al dipendente che segnala, con garanzia di riservatezza, agli organi legittimati ad intervenire, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing> .

Il committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 18 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.

- L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- Gli obblighi di cui ai punti precedenti non concerneranno i dati che saranno o diverranno di pubblico dominio.
- L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto, solo previa autorizzazione del committente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il fatto che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.
- L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente stesso.

ART. 19 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 20 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- in particolare, possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 21 - CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa. Le parti prestano consenso ed autorizzano il trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato predisposto a seguito di libera negoziazione e valutazione di ciascuna delle parti, nella salvaguardia dei rispettivi interessi e che pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

Letto, approvato e sottoscritto

Il committente

L'affidatario